

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 agosto 2021, n. 288

Emergenza sanitaria - Riorganizzazione dell'attività dei Pronto soccorso e garanzia dei ricoveri in urgenza - Proroga ordinanze 6 agosto 2021 n.261 e 20 agosto 2021 n.275.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DL 23 luglio 2021 n.105 con il quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTO l'art. 4 del D.L. n. 14 del 9 marzo 2020 oggi confluito nell'art. 2 quinquies della L. 27/2020, il quale prevede, rispettivamente ai comma 1 e 2, che per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 al medico iscritto al corso di formazione in medicina generale è consentita l'instaurazione di rapporto convenzionale a tempo determinato con il S.S.N. e che i medici in formazione possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza;

VISTI gli artt. 38 e 40 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 che disciplinano il rapporto di lavoro del medico in formazione specialistica;

VISTO l'art.17 dell'Accordo Collettivo Nazionale del 23/03/2005, come modificato dall'art.2 dell'Accordo Collettivo nazionale del 18.06.2020 che ha fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14

dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e all'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60;

VISTO l'art. 2 della legge della Regione Puglia 18/12/2018 n.66, che ha previsto il servizio di continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso;

VISTA la necessità di provvedere, con urgenza, al fine di evitare un pregiudizio alla collettività causato dal notevole aumento degli accessi in Pronto soccorso;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.261 del 6 agosto 2021, con la quale, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dipartimento della Salute, è stato disposto che fino al 31 agosto 2021, salvo proroga, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere adottino provvedimenti urgenti per il coinvolgimento di: Medici di Medicina Generale (Assistenza Primaria e Continuità assistenziale), Dirigenti medici in servizio presso le Unità Operative degli Ospedali; in subordine, per il coinvolgimento anche di dirigenti medici in quiescenza, prevedendo altresì che i Direttori delle Unità Operative degli Ospedali pugliesi garantiscano la massima disponibilità di posti letto necessari alla gestione dei ricoveri in emergenza;

VISTA l'ulteriore ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.275 del 20 agosto 2021, con la quale, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dipartimento della Salute, è stato disposto che fino al 31 agosto 2021, salvo proroga, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere, fermo restando quanto disposto con la citata Ordinanza n.261 del 6 agosto 2021, possano – in estremo subordine - adottare provvedimenti urgenti per il coinvolgimento nelle attività presso le postazioni di Continuità assistenziale collocate in zone filtro in prossimità del Pronto Soccorso, anche di Medici frequentanti il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale e di Medici assegnatari dei contratti di formazione specialistica che non abbiano ancora iniziato a frequentare il primo anno di corso;

VISTA l'istruttoria condotta dal competente Dipartimento della Salute che a seguito delle ulteriori analisi dei dati degli accessi in PS, con nota prot AOO_005/PROT/31/08/2021/0005967 del 31/08/2021, ha evidenziato il persistere delle criticità segnalate e la necessità di prorogare, almeno sino al 19 settembre 2021, l'efficacia delle ordinanze del 6 agosto 2021 n.261 e del 20 agosto 2021 n.275;

RAVVISATA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Sentito l'Assessore alla salute,

emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

(Proroga ordinanze 6 agosto 2021 n.261 e 20 agosto 2021 n.275)

L'efficacia delle ordinanze del 6 agosto 2021 n.261 e del 20 agosto 2021 n.275, è prorogata sino al 19 settembre 2021.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, all'ANCI, ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e Aziende Ospedaliere.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Bari, addì 31 agosto 2021

Il Presidente

Michele Emiliano